

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

TAR LAZIO

Sezione II-quater

Nel ricorso **RG. n. 14613/2022** tra:

Associazione Sergej Rachmaninov, con l'Avv. Silvio Pascucci;

CONTRO

Ministero della Cultura, Direzione Generale Spettacolo, in persona del ministro pro tempore;

E NEI CONFRONTI

Ente Lirico Regionale Teatro Massimo "Vincenzo Bellini", in persona del legale rappresentante pro tempore; Opera Music Management S.R.L. Impresa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore;

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI

(i) del Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura del 5 agosto 2022, rep. 947, nella parte in cui ha escluso la Ricorrente dalla percezione del contributo;

(ii) del Verbale del 12 e 13 luglio 2022, n. 6, della riunione della Commissione Consultiva per la Musica e relativi allegati, comprese le schede di valutazione nella parte in cui la Commissione ha assegnato alla domanda presentata dall'Associazione Sergej Rachmaninov un punteggio inferiore alla soglia minima di ammissibilità qualitativa, rep. n. 47 del 5 agosto 2022;

(iii) per quanto occorrer possa:

- del DM. 27 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compreso il DM 25 ottobre 2021 rep. 377 del 26 ottobre 2021, assieme ai relativi allegati,
- del Decreto del Direttore Generale del 16 dicembre 2021, rep. n. 1913, e relativi allegati, aventi ad oggetto la previsione dei punteggi massimi attribuibili dalla Commissione;
- del Decreto ministeriale 25 maggio 2022, rep. n. 223, avente ad oggetto la nomina della Commissione Consultiva per la Musica;

- della comunicazione del Ministero della Cultura del 21 ottobre 2022, con la quale è stata respinta la richiesta di revisione e riassegnazione dei punteggi dalla Sergey Rachmaninov;

(iv) nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche non cognito alla ricorrente, medio tempore intervenuto

* * *

Individuazione dei soggetti controinteressati: con ordinanza del TAR Lazio, sez. II-q, n. 7705 del 20 dicembre 2022 (allegato 1) è stata disposta la notificazione per pubblici proclami per consentire ai soggetti eventualmente interessati di intervenire nel ricorso in epigrafe.

L'udienza pubblica è fissata per il 12 aprile 2023.

Il TAR, in particolare, ha specificato che *“devono intendersi quali “controinteressati” tutti i soggetti le cui istanze sono state valutate ammissibili al contributo di cui trattasi per i settori per l’ambito musica, settore programmazione di attività concertistiche e corali di cui all’art. 23 DM 27.7.2017 n. 332 con indicazione nominativa degli stessi”*.

Di seguito si riporta l’indicazione nominativa di tali soggetti, così come testualmente indicati nel Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura del 5 agosto 2022, rep. 947:

ART. 23, C. 1 ATTIVITÀ CONCERTISTICHE E CORALI
(Prime istanze triennali)

N.	ORGANISMO	SEDE LEGALE
1	CENTRO STUDI MUSICALI GIOVANNI COLAFEMMINA	ACQUAVIVA DELLE
2	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE IN MUSICA	ALGHERO (SS)
3	ORCHESTRA SAVERIO MERCADANTE	ALTAMURA (BA)
4	ASSOCIAZIONE LE 7 NOTE	AREZZO
5	FONDAZIONE GUIDO D'AREZZO	AREZZO
6	ASSOCIAZIONE MUSICALE OPERA PRIMA	ARNESANO (LE)
7	ASSOCIAZIONE IGOR STRAVINSKY	AVELLINO
8	ASSOCIAZIONE ZENIT 2000	AVELLINO
9	ASSOCIAZIONE MUSICALE IL CORETTO	BARI
10	CHORUS JAZZ STUDIO ORCHESTRA	BARI
11	ASSOCIAZIONE FLAUTISTI ITALIANI	BARONISSI (SA)
12	OPERA MUSIC MANAGEMENT SRL IMPRESA SOCIALE	BENEVENTO
13	ASSOCIAZIONE 24/7	BORGOSIESIA (VC)
14	ASS. MUSICALE CULTURALE ORCHESTRA BAROCCA LA CONFRATERNITA DE'	BRINDISI
15	ACCADEMIA ITALIANA DEL CLARINETTO	CAMERINO (MC)
16	SOCIETÀ ITALIANA DELLA MUSICA DA CAMERA SOC. COOP.	CASAL VELINO (SA)
17	AMICI DELLA MUSICA	CASTELLANA GROTTE
18	CULTURA IN VOCE APS	CASTROLIBERO (CS)
19	TEATRO MASSIMO BELLINI	CATANIA
20	ACCADEMIA MUSICALE JACOPO NAPOLI	CAVA DE' TIRRENI (SA)
21	ASSOCIAZIONE LIRICO MUSICALE CLODIENSE	CHIOGGIA (VE)
22	CANONE INVERSO	CORSICO (MI)
23	MAESTRO SOCIETÀ COOPERATIVA	CUNEO
24	L'HOMME ARME'	FIRENZE
25	ASSOCIAZIONE SIRACUSANA AMICI DELLA MUSICA	FLORIDIA (SR)
26	MUSICA CIVICA	FOGGIA
27	FORLÌMUSICA APS	FORLÌ (FC)
28	FONDAZIONE FOSSANO MUSICA	FOSSANO (CN)
29	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI CALTANISSETTA	GELA (CL)
30	ASSOCIAZIONE CULTURALE PASQUALE ANFOSSI	GENOVA
31	ASSOCIAZIONE MUSICAROUND APS	GENOVA
32	LUOGOCOMUNE	GIARRE (CT)

N.	ORGANISMO	SEDE LEGALE
33	GUARDIAGRELE OPERA	GUARDIAGRELE (CH)
34	ASSOCIAZIONE RIME MUTE (RICERCA, MEDIA, MUSICA, TECNOLOGIE)	MARTIGNACCO (UD)
35	CENTRO ARTISTICO MUSICALE PAOLO GRASSI	MARTINA FRANCA (TA)
36	ARTERIA ASSOCIAZIONE D'ARTE E CULTURA	MATERA
37	ASSOCIAZIONE MUSICALE LUIS BACALOV	MATERA
38	LAMS COOPERATIVA SOCIALE	MATERA
39	ASSOCIAZIONE ORCHESTRA DA CAMERA DI MESSINA	MESSINA
40	ASSOCIAZIONE MUSICALE TEMA	MILANO
41	AMICI DELLA MUSICA MARIO PEDRAZZI	MODENA
42	SENTIERI ARMONICI	MONOPOLI (BA)
43	ASS. NAPOLI CAPITALE EUROPEA DELLA MUSICA	NAPOLI
44	ASSOCIAZIONE COLLEGIUM PHILARMONICUM	NAPOLI
45	ASSOCIAZIONE DISSONANZEN	NAPOLI
46	ASSOCIAZIONE IL CANTO DI VIRGILIO	NAPOLI
47	ASSOCIAZIONE PROGETTO SONORA	NAPOLI
48	FONDAZIONE FRANCO MICHELE NAPOLITANO	NAPOLI
49	ACCADEMIA D'ARTE LIRICA	OSIMO (AN)
50	POLO MUSIC APS	OSIMO (AN)
51	ASSOCIAZIONE CULTURALE LEMUSE	OSTRA VETERE (AN)
52	BARCO TEATRO	PADOVA
53	ASSOCIAZIONE ARTISTICA KANDINSKIJ	PALERMO
54	ASSOCIAZIONE CURVA MINORE	PALERMO
55	ASSOCIAZIONE MUSICAMENTE	PALERMO
56	FONDAZIONE PROMETEO	PARMA
57	SOCIETÀ DEI CONCERTI DI PARMA APS	PARMA
58	ALMO COLLEGIO BORROMEO	PAVIA
59	FONDAZIONE TEATRO FRASCHINI	PAVIA
60	ASSOCIAZIONE UMBRIAENSEMBLE	PERUGIA
61	ORGANIZZAZIONE EUR	PESARO (PU)
62	FONDAZIONE ORCHESTRA GIOVANILE LUIGI CHERUBINI	PIACENZA
63	EPOS TEATRO	POLIGNANO A MARE
64	ASSOCIAZIONE MARCHE MUSICA	PONZANO DI FERMO
65	ASSOCIAZIONE SOCIO-MUSICO-CULTURALE RAPALLO MUSICA ETS	RAPALLO (GE)
66	SOC COOP ORCHESTRA DEL TEATRO CILEA DI REGGIO CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA
67	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE E CULTURA MUSICALE "M. QUINTIERI"	RENDE (CS)
68	ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE	ROMA
69	ASSOCIAZIONE LA CANTORIA	ROMA
70	PROMU ALL FOR MUSIC	ROMA
71	BAROCCO EUROPEO APS	SACILE (PN)
72	ASSOCIAZIONE GESTIONE MUSICA	SALERNO
73	ASSOCIAZIONE MUSICA E CULTURA PENTAGRAMMA	SAN CRISTOFORO (AL)
74	ACCADEMIA DEL RICERCARE	SAN RAFFAELE CIMENA
75	ASSOCIAZIONE AMICI DEL CONSERVATORIO DI SASSARI ORCHESTRA	SASSARI
76	EARLY MUSIC ITALIA	SEREGNO (MB)

N.	ORGANISMO	SEDE LEGALE
77	ASSOCIAZIONE ORCHESTRA BAROCCA SICILIANA	SIRACUSA
78	ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA ORGANISTICA UDINESE A.P.S.	TAVAGNACCO (UD)
79	ASSOCIAZIONE ORCHESTRALE DA CAMERA BENEDETTO MARCELLO	TERAMO
80	ASSOCIAZIONE ATENA	TERMOLI (CB)
81	ONDESERENE- ASSOCIAZIONE SERVIZI CULTURALI	TERMOLI (CB)
82	ASSOCIAZIONE CULTURALE I MUSICI DI SANTA PELAGIA	TORINO
83	NUOVA ANTIDOGMA MUSICA	TORINO
84	POLINCONTRI	TORINO
85	A.P.S. MUSINCANTUS	TREVISO
86	ASSOCIAZIONE DI ALTA CULTURA MUSICALE	TRICASE (LE)
87	ISTITUTO DI CULTURA MUSICALE J.S.BACH	TRICASE (LE)
88	SOCIETÀ DEI CONCERTI - TRIESTE	TRIESTE
89	ACCADEMIA DI STUDI PIANISTICI A. RICCI	UDINE
90	CONCETTO ARMONICO	VICENZA

* * *

Oggetto del Ricorso (allegato 2): Con il ricorso interposto davanti al TAR Lazio, l'Associazione Sergej Rachmaninov ha chiesto l'annullamento del Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura del 5 agosto 2022, rep. 947, nella parte in cui dispone la mancata ammissione della ricorrente al contributo FUS per l'anno 2022.

*

Sintesi dei motivi di Ricorso: Le richieste della Ricorrente sono stati veicolati per il tramite di tre distinti motivi di diritto, che di seguito si procede a riassumere.

(i) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 1 E 3 DELLA L. N. 241/90, NONCHÉ DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ARBITRARIETÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Con il primo motivo di ricorso si sostiene il difetto di istruttoria e di motivazione nella decisione assunta dalla Commissione Giudicatrice. Nell'ottica dell'Associazione, posto che con il Decreto del Direttore generale n. 1913 del 16 dicembre 2021, sono stati approvati i punteggi massimi per ciascuno dei sub-criteri di valutazione della qualità artistica, la Commissione – per poter garantire l'imparzialità, trasparenza del proprio operato – avrebbe dovuto chiarire il percorso logico seguito nella valutazione e nell'assegnazione di un punteggio spesso graduato e decimale, ovvero talvolta pari a 0.

La genericità dei criteri di valutazione, così come l'assenza di ulteriori indicazioni per la gradazione dei punteggi min/max, lascia supporre che la previsione dei soli punteggi massimi ad opera dei vari decreti direttoriali abbia il solo scopo di fissare un primo livello (generale e astratto) di valutazione teso ad autolimitare la sfera di discrezionalità tecnica della Commissione.

Proprio per questo motivo la Commissione, nell'esprimere il proprio giudizio sulle varie istanze e sulla loro rispondenza a ciascun "obiettivo operativo", innestando la propria valutazione concreta nel solco dei parametri di massima sugellati a monte, avrebbe dovuto motivare le ragioni per le quali ha deciso di attribuire un determinato punteggio in luogo di un altro.

*

(ii) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 89. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DEL D.M. 10 FEBBRAIO 2014, OLTRE CHE DEI PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ DELLA COMMISSIONE E DI COLLEGIALITÀ DELLA DECISIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA, CARENZA DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Con il secondo motivo di ricorso si denunciano tre distinte anomalie inerenti la composizione/valutazione svolta dalla Commissione.

(i) in primo luogo si è portata all'attenzione del Collegio la peculiare posizione del componente Prof. Antonio Marcellino, Presidente del Conservatorio di Santa Cecilia di Roma "sollevato" dal suo incarico con Decreto del 22 aprile 2022, rep.

361, dell'allora Ministro dell'Università e della Ricerca, giusta nomina di due Commissari Straordinari ai sensi dell'art. 64-bis D.L. 77/2021. In particolare, è stato evidenziato come tale circostanza risulterebbe incompatibile tanto il D.M. 29 ottobre 2007, quanto con il successivo D.M. 10 febbraio 2014, a mente dei quali i commissari sono tenuti a dichiarare, all'atto di insediamento, di non avere in corso procedimenti giudiziari od amministrativi per fatti attinenti alle competenze delle commissioni;

(ii) in secondo luogo si è rappresentato la commissaria Silvia Talassi si fosse collegata da remoto solamente alle ore 15.00, ossia una volta terminate le valutazioni delle prime istanze triennali;

(iii) da ultimo è stato rilevato l'esiguo lasso di tempo dedicato dalla Commissione alla valutazione di ciascun singolo progetto. Difatti, la seduta della Commissione si è protratta per circa 8 ore: dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e poi dalle 14.30 alle 18.30: in appena 8 ore (480 minuti), sono stati valutati 146 progetti per l'accesso al contributo destinato alla "Programmazione di attività concertistiche e corali", all'incirca 3.28 minuti a progetto.

*

(iii) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 17 DEL D.M. 27 LUGLIO 2017 E S.M.I.. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 97 COST. E 3 DELLA L. N. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ ED INGIUSTIZIA DELLE VALUTAZIONI EFFETTUATE DALLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER IL TEATRO IN DATA 12 LUGLIO 2022. ILLOGICITÀ, TRAVISAMENTO DEI FATTI E DIFETTO DI ISTRUTTORIA

Il terzo motivo di ricorso è stato formulato allo scopo di contestare i singoli punteggi assegnati dalla Commissione. Si rinvia, per il maggior dettaglio delle varie censure in argomento, al ricorso allegato.

*

(iv) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 89. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DEL D.M. 10 FEBBRAIO 2014, OLTRE CHE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E

BUON ANDAMENTO. SVIAMENTO DI POTERE. ASSENZA DEI PRESUPPOSTI IN DIRITTO.

Infine, con l'ultimo motivo di ricorso, si è denunciata l'illegittimità degli atti impugnati in quanto la Commissione sarebbe stata costituita in violazione di quanto previsto dalle rilevanti disposizioni di legge. In particolare, il ruolo di Presidente della Commissione è stato assunto da un soggetto sprovvista delle qualifiche prescritte dal D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89, dove si prescrive che la carica di Presidente della Commissione debba necessariamente essere ricoperta da un Direttore Generale.

* * *

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza con ordinanza del TAR Lazio, sez. II-q, n. 7705 del 20 dicembre 2022, comunicata in pari data.

Si allegano:

1. ordinanza del TAR Lazio, sez. II-q, n. 7705 del 20 dicembre 2022;
2. ricorso integrale;
3. del Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura del 5 agosto 2022, rep. 947.

Con osservanza.

Roma 23 dicembre 2022.

Avv. Silvio Pascucci